



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 DEL 17/06/2022

OGGETTO: MODIFICA AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI
IMMOBILIARI TRIENNIO 2022/2024

L'anno duemilaventidue addì diciassette del mese di Giugno alle ore 20:15, presso la Sala Comunale Pero dei Santi, in seguito a rituale convocazione, contenente anche l'elenco degli argomenti da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
CICCHINELLI SARA	SI
BALDASSARRE DANIELE	SI
DI FABIO MATTEO	--
AMOROSI DANIELE	SI
CERRONI SERGIO	SI
CICCHINELLI ANNA MARIA	SI
FIOCCHETTA MAURA	SI
GRANDONI SERGIO	--
DI FRANCESCO ANTONIO	--
CECCHINI FABRIZIO	--
CECCHINI DANIELE	--

Presenti n° 6 Assenti n° 5

Ai sensi dell'art 39, comma 3, del T.U 18,08,2000, n.267 presiede il FIOCCHETTA MAURA

Partecipa il Segretario Comunale MASTROIANNI SARA, che provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica. Risultato che il Collegio è costituito in numero legale (ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.lgs. 267/2000, e dell'art. 33, comma 2, dello Statuto Comunale), il Presidente, introduce l'argomento iscritto nell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente passa ad illustrare l'ultimo punto all'ordine del giorno

Richiamato l'atto di deliberazione di Consiglio Comunale n° 3 del 01/04/2022 con il quale è stato approvato IL DUP 2022/2024, comprendente il "Piano delle Alienazioni e valorizzazioni Immobiliari per il triennio 2022/2024", redatto ai sensi dell'art. 58 della Legge 06/08/2008 n° 133;

Richiamato il Piano delle Alienazioni Immobiliari valido per il triennio 2022/2024, redatto dal Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 58 della Legge 06/08/2008 n.133;

Considerato che necessita, sulla base delle effettive disponibilità relative alla data odierna dei beni non strumentali all'esercizio di funzioni istituzionali, nonché della programmazione in essere dell'Amministrazione Comunale modificare il prospetto di cui al "Piano delle Alienazioni e valorizzazioni Immobiliari per il triennio 2022/2024";

RICHIAMATO l'articolo 58, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*", come da ultimo modificato dall'articolo 33-bis, comma 7, del decreto legge n. 98/2011, il quale testualmente recita:

Art. 58. Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

"1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica".

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti nell'art. 2644 del Codice Civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al co.1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge

ATTESO che i beni dell'ente inclusi nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare previsto dal comma 1 dell'articolo 58, D.L. n. 112/2008 possono essere:

- venduti;
- concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini;
- affidati in concessione a terzi;
- conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche appositamente costituiti ai sensi dell'articolo 4 e seguenti del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351;

TENUTO CONTO quindi che l'inclusione dei beni nel suddetto piano, ivi inclusi i beni di proprietà dello Stato, individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze, comporta:

- a. la classificazione del bene come patrimonio disponibile, decorsi 30 giorni dall'adozione del piano in assenza di osservazioni da parte dell'ente competente;
- b. effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni;
- c. effetto sostitutivo dell'iscrizione del bene in catasto;
- d. gli effetti previsti dall'articolo 2644 del c.c.

RICHIAMATA la L.R. Abruzzo 23 agosto 2016 n. 29 "*Disciplina del procedimento semplificativo per l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008*" che all'art. 2 stabilisce che le varianti urbanistiche previste dai piani delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58 del D.L. 112/2008 sono approvate con le modalità semplificate, che la Delibera di approvazione del Piano di alienazione e valorizzazione ha effetto di adozione delle varianti urbanistiche necessarie ad attuare le previsioni del piano e che gli atti relativi devono essere pubblicati e resi accessibili sul BURAT e sul sito istituzionale dell'Ente, per le eventuali osservazioni da parte di interessati, nei successivi trenta giorni; Decorso il termine suddetto, le varianti previste nel piano di alienazione e valorizzazione sono definitivamente approvate dal Consiglio Comunale, con le controdeduzioni alle osservazioni pervenute;

VISTO il "*Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare*" in allegato;

RITENUTO che per gli immobili contenuti nel Piano, distinti ai punti 5 e 6, che sono oggetto di variante urbanistica, non sussistono i casi di esclusione di cui all'art. 3 della citata L.R. Abruzzo 23 agosto 2016 n. 29 per l'approvazione con modalità semplificata;

DATO ATTO che l'adozione del piano *non comporta* la necessità di variante allo strumento urbanistico generale;

RICHIAMATO il comma 11 dell'articolo 56-bis del citato decreto legge n. 69/2013, come modificato dal decreto legge n. 78/2015 (conv. in legg n. 125/2015) il quale prevede che, "*11. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, è altresì destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Per gli enti territoriali la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la parte non destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*";

CONSIDERATO che il suddetto Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari costituisce parte integrante del DUP (Documento Unico di Programmazione), di cui all'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, come previsto dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il regolamento per le alienazioni del patrimonio immobiliare;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. n. 267/2000;
Non essendoci interventi si procede alla votazione

Con voti favorevoli n. 6 su n. 6 Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare le modifiche al "Piano delle Alienazioni Immobiliari per il triennio 2022 – 2024", dei beni non strumentali all'esercizio di funzioni istituzionali dell'Ente già adottato nell'ambito del DUP triennio 2022/2024, con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 01/04/2022, per i motivi esposti in premessa e all'uopo richiamati (allegato alla presente sotto la lettera A);
2. di dare atto che il Piano costituisce parte integrante del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2022 - 2024 di cui all'art. 170 del D.Lgs n. 267/2000, come previsto dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
3. di dare atto:
 - che per gli immobili inseriti nel Piano delle Alienazioni Immobiliari per il triennio 2022 – 2024, distinti ai punti 5 e 6, che sono oggetto di variante urbanistica, si procederà all'approvazione della variante con le modalità semplificate;
 - che la Delibera di approvazione del Piano di alienazione e valorizzazione ha effetto di adozione delle varianti urbanistiche necessarie ad attuare le previsioni del piano;
 - che gli atti relativi saranno pubblicati e resi accessibili sul BURAT e sul sito istituzionale dell'Ente, per le eventuali osservazioni da parte di interessati, nei successivi trenta giorni;
 - che decorso il termine suddetto, le varianti previste nel piano di alienazione e valorizzazione saranno definitivamente approvate dal Consiglio Comunale, con le controdeduzioni alle osservazioni pervenute;
 - che si procederà con successiva variazione di bilancio ad inserire gli importi relativi alle misure di valorizzazione nel bilancio di previsione 2022-2024;
4. Di dare atto che per gli immobili presenti nell'allegato alla presente delibera di cui:
 - al n.5 dell'elenco distinto in catasto al Fg. 11 Part. 264,
 - al n.6 dell'elenco distinto in catasto al Fg. 11 Part. 341,
 - al n. 7 dell'elenco distinto in catasto al Fg. 12 Part. 590,Si procederà alle attività di trascrizione, intavolazione e voltura ai sensi dell'art. 58 co. 4 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112;
5. di dare atto che il presente provvedimento *non comporta* la necessità di variante allo strumento urbanistico generale;
6. di demandare al responsabile del servizio patrimonio gli adempimenti connessi alla realizzazione del presente provvedimento;
7. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva dal seguente esito n. 6 voti favorevoli su n. 6 consiglieri presenti e votanti.

Il Presidente del Consiglio Comunale dichiara sciolta la seduta alle ore 20:25.



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Provincia dell'Aquila)

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: SETTORE TECNICO

OGGETTO:	MODIFICA AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI TRIENNIO 2022/2024
-----------------	---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi Art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

CIVITA D'ANTINO li 31/05/2022

Il Responsabile del Servizio

F.TO Arch. DI GIANFILIPPO MARIA ANTONIETTA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, D.Lgs. 267/2000. sulla deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

CIVITA D'ANTINO li 01/06/2022

Il Responsabile del Servizio

F.TO ALFANO MARIA GRAZIA

Il presente verbale viene sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario ai sensi dell'art. 52, comma 6, del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 07.03.2012 e ss.mm.ii.

Il Presidente
F.TO FIOCCHETTA MAURA

Il Segretario Comunale
F.TO MASTROIANNI SARA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 317

Il **06/07/2022** viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la delibera di di Consiglio N.ro **16** del **17/06/2022** con oggetto:

MODIFICA AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI TRIENNIO 2022/2024

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

CIVITA D'ANTINO, li 06/07/2022

Il Firmatario della Pubblicazione
F.TO MASTROIANNI SARA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno **17/06/2022** in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

CIVITA D'ANTINO, li 17/06/2022

Il Firmatario dell'Esecutività
F.TO MASTROIANNI SARA

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI – ANNO 2022/2024

(art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112)

N. D.	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Destinazione urbanistica attuale	Fg.	P.IIa	Sub	Destinazione urbanistica Con la valorizzazione	Destinazione d'uso attuale	Destinazione d'uso con la valorizzazione	Intervento previsto	Misura di valorizzazione ¹
1.	ALLOGGIO COMUNALE CIVITA D'ANTINO CAPOLUOGO Piazza del Banco Proprietà: COMUNE CIVITA D'ANTINO	Zona A - Centro Storico	12	136	3	Zona A - Centro Storico	RESIDENZIALE	RESIDENZIALE	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione valorizzazione	€ 35.000,00
2.	ALLOGGIO COMUNALE CIVITA D'ANTINO CAPOLUOGO Piazza del Banco Proprietà: COMUNE CIVITA D'ANTINO	Zona A - Centro Storico	12	128	4	Zona A - Centro Storico	RESIDENZIALE	RESIDENZIALE	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione valorizzazione	€ 25.000,00
3.	RELITTO TERRENO PARTICELLA "STRADE" Via Vittorio Veneto - mq. 20,00	Zona A - Centro Storico	12	Strade		Zona A - Centro Storico			<input checked="" type="checkbox"/> alienazione valorizzazione	€. 1000,00
4.	RELITTO TERRENO PARTICELLA "STRADE" Via Giardino – mq. 23,00	Zona A - Centro Storico	12	Strade		Zona A - Centro Storico			<input checked="" type="checkbox"/> alienazione valorizzazione	€.1.100,00

5.	EDIFICIO EX SCUOLA MATERNA CIVITA STAZIONE	F1 - Attrezzature per l'istruzione	11	264		B2 – conservazione dei volumi e completamento	SCUOLA	RESIDENZIALE	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione valorizzazione	€. 41.000,00
6.	TERRENO CIRCOSTANTE L'EDIFICIO EX SCUOLA MATERNA CIVITA STAZIONE - mq. 1.317	F1 - Attrezzature per l'istruzione	11	341		B2 – conservazione dei volumi e completamento			<input checked="" type="checkbox"/> alienazione valorizzazione	€. 62.000,00
7	COMPLESSO TURISTICO “LA PIRAMIDE (PISTA)”	F3 - verde Pubblico	12	589 - 590			Destinazione terziaria - commerciale (attività turistica, bar, somministrazione, ritrovo ecc)	Destinazione terziaria - commerciale (attività turistica, bar, somministrazione, ritrovo ecc)	alienazione <input checked="" type="checkbox"/> valorizzazione	€. 5.000,00 (annui)
8.	RELITTO TERRENO PARTICELLA “STRADE” Via Petronio – mq. 10,00	Zona A - Centro Storico	12	Strade		Zona A - Centro Storico			<input checked="" type="checkbox"/> alienazione valorizzazione	€470,00

Civita D'Antino, li 27/05/2022

Il Responsabile del servizio patrimonio

Arch. Maria Antonietta Di Gianfilippo

¹ Indicare la misura di valorizzazione prevista per l'immobile in oggetto (concessione o locazione a terzi a titolo oneroso per interventi di recupero, ristrutturazione, restauro, ecc.; concessione a terzi; conferimento a fondi comuni di investimento, ecc.).